



**Associazione Regionale
Confservizi
Emilia-Romagna**

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DI CONFSERVIZI EMILIA-ROMAGNA

(Approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 9 settembre 2014)

Art. 1 (oggetto)

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'elezione del Revisore dei Conti di Confservizi Emilia-Romagna.

Art. 2 (presentazione delle candidature)

La candidatura quale Revisore dei Conti viene formalizzata dal Presidente o Legale Rappresentante dei Soci con comunicazione alla Segreteria di Confservizi Emilia-Romagna almeno 3 giorni prima (esclusi i festivi ed i prefestivi) della data fissata per l'Assemblea.

Nella predetta comunicazione dovranno essere evidenziate le generalità del candidato, con particolare riferimento all'iscrizione all'apposito Albo dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, nonché il domicilio dello stesso al quale va inviata la comunicazione.

Art. 3 (liste dei candidati)

Per il giorno dell'Assemblea, la segreteria di Confservizi Emilia-Romagna rende disponibile la lista dei candidati, la cui candidatura sia stata presentata conformemente all'art. 2.

Nella lista saranno evidenziati per ciascun candidato i Soci che hanno presentato il medesimo.

ART. 4 (votazione)

La votazione del Revisore dei Conti si svolgerà secondo le seguenti modalità.

1 - Il voto è individuale e segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10.

2 - La votazione ha luogo a mezzo di schede fornite da Confservizi Emilia-Romagna.

3 - Le schede sono di un unico formato e contraddistinte con il timbro di Confservizi Emilia-Romagna.

4 - L'Assemblea è validamente costituita e delibera per l'elezione del Revisore dei Conti secondo quanto previsto dall'Art. 9 dello Statuto.

5 - L'elettore deve esprimere il suo voto esclusivamente per uno solo dei candidati compresi nella lista per l'elezione del Revisore dei Conti. Ogni associato dispone dei voti assegnati all'associato.

6 - A parità di voti si procederà ad una nuova votazione tra i due candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.

7 - In alternativa alla procedura esposta ai commi precedenti, il Presidente dell'Assemblea potrà proporre all'Assemblea medesima, che deciderà con maggioranza dei due terzi, di procedere alla elezione con voto palese.

ART. 5 (accettazione della nomina)

1 - L'accettazione della nomina può essere fatta dal candidato eletto immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione mediante dichiarazione a verbale.

2 - In ogni altro caso l'accettazione della nomina deve essere fatta dal candidato eletto entro il termine di 10 giorni, decorrente dalla data dell'Assemblea.

3 - La nomina è comunicata al candidato eletto non presente all'Assemblea dal Direttore della Federazione mediante lettera raccomandata da inviare entro il termine di 10 giorni dalla nomina stessa.

ART. 6 (norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto.